

N. 3009

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1998

Disciplina dei prelievi di campioni biologici
e degli accertamenti medici coattivi nel procedimento penale

ONOREVOLI SENATORI. - Con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice di adottare, ai fini dell'espletamento delle operazioni peritali, «misure restrittive della libertà personale ..., ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi e modi in cui esse possono essere adottate». La Corte ha al riguardo affermato che il prelievo ematico, quando debba essere eseguito senza il consenso della persona sottoposta all'esame, si traduce in una restrizione della libertà personale, tanto più «allarmante» in quanto invasiva, se pure in misura minima, della sfera corporale della persona stessa. Si tratta, quindi, di operazione coperta dalla garanzia costituzionale della riserva assoluta di legge, ex articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la quale implica l'esigenza - non soddisfatta dalla norma denunciata, data l'assoluta genericità della sua formulazione - di tipizzazione dei «casi e modi» in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa.

La declaratoria di incostituzionalità apre un vuoto normativo tale da rendere indispensabile ed urgente un intervento di adeguamento. La stessa Corte costituzionale ha sottolineato, infatti, che «fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a

precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate ... nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto».

Il presente disegno di legge intende offrire all'evidenziata esigenza una risposta esaustiva e di carattere generale. Appare infatti fuor di dubbio che, quantunque la sentenza n. 238 del 1996 sia stata occasionata da una fattispecie specifica, quale quella del prelievo ematico coattivo, l'intervento normativo in discorso debba essere improntato, conformemente al *decisum* della Corte, ad un'ottica di ampio respiro, abbracciando tutto il complesso delle misure incidenti sulla libertà personale che possano rendersi necessarie al fine dell'espletamento della perizia. Si dovrà tener conto, quindi, non solo di tutti i possibili prelievi di campioni di liquidi o tessuti biologici su persone viventi, ma anche dell'insieme degli accertamenti medici o diagnostici esulanti dallo stretto ambito dell'ispezione corporale, in quanto suscettivi anch'essi di comportare limitazioni della libertà personale dell'individuo e «invasioni» della sua sfera corporale intima. Ad evitare scompensi nel sistema, non si potrà d'altro canto fare a meno di disciplinare in modo logicamente conseguenziale le omologhe operazioni disposte o richieste dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nel quadro delle attività di indagine, fuori del collegamento con un accertamento peritale. Quanto, poi, ai profili da regolare, essi dovranno comprendere, alla stregua delle puntuali indicazioni della Corte, la tipologia delle misure adottabili, i casi in cui esse possono essere disposte e le relative modalità di esecuzione.

Il fulcro della disciplina proposta dal presente disegno di legge è rappresentato dalla distinzione - conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione eu-

ropea - tra prelievi e accertamenti «invasivi» e «non invasivi» della sfera corporale intima della persona. Mentre gli accertamenti «non invasivi», che comportano un sacrificio per l'individuo non apprezzabilmente superiore a quello insito nell'ispezione corporale, possono essere disposti, nei congrui casi, anche contro la volontà dell'interessato, per quelli «invasivi» la regola è della necessità del consenso. Ove questo manchi, la possibilità di disporre l'esecuzione coattiva viene subordinata al concorso di specifiche condizioni legittimanti, connesse alla gravità del reato per cui si procede ed alla indispensabilità dell'accertamento ai fini della prova dei fatti; il relativo potere è inoltre attribuito in via esclusiva al giudice, salvi i casi eccezionali di assoluta indifferibilità, nei quali l'esecuzione coattiva può essere ordinata dal pubblico ministero con provvedimento soggetto a convalida.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 133 del codice di procedura penale, rendendo esplicito il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta all'esame del perito, diversa dall'imputato (per quest'ultimo già provvedono gli articoli 339 e 490 del codice di procedura penale), la quale, regolarmente convocata, non si presenti senza giustificato motivo: potere che veniva in precedenza desunto dalla norma dichiarata incostituzionale.

L'articolo 2 si occupa dei prelievi e degli accertamenti medici necessari ai fini dell'espletamento della perizia, introducendo cinque nuovi articoli dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale.

L'articolo 224-*bis* stabilisce, al comma 1, che il giudice, ogni qualvolta risulti necessario per le operazioni peritali, può disporre con ordinanza il prelievo di campioni biologici o accertamenti medici non invasivi su persone viventi, ordinandone, quando occorra, l'esecuzione coattiva. Il comma 2 definisce il relativo concetto, chiarendo che si considerano «non invasivi» i prelievi di campioni di unghie, capelli e altre parti

esterne non sensibili del corpo, e gli accertamenti medici (diversi dalle semplici ispezioni corporali) che non richiedono la somministrazione di sostanze o l'introduzione di strumenti nel corpo della persona sottoposta all'esame (alla stregua di tale definizione, saranno pertanto normalmente «non invasivi», ad esempio, gli accertamenti radiologici; «invasivi», invece, quelli che implicano l'utilizzazione di sonde interne).

L'articolo 224-*ter* enuncia la regola in forza della quale per l'esecuzione dei prelievi e degli accertamenti «invasivi» - individuati per esclusione in quelli privi delle caratteristiche sopra indicate - il giudice richiede il consenso della persona sottoposta all'esame. In difetto del medesimo, l'esecuzione coattiva può essere disposta dal giudice, con ordinanza, solo ove il prelievo o l'accertamento risulti indispensabile per la prova del fatto e si proceda per delitto per il quale è consentito l'arresto in flagranza (articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale). Con riguardo alle ipotesi in cui l'esecuzione coattiva non sia consentita o non risulti comunque possibile, non è parso di contro opportuno collegare sanzioni o esplicite conseguenze di ordine probatorio al rifiuto ingiustificato di sottoporsi al prelievo o all'accertamento, in particolare stabilendo - sul modello del processo civile (articolo 118, secondo comma, del codice di procedura civile) - che quando a rifiutare sia l'imputato il giudice possa trarre dal rifiuto argomenti di prova a suo sfavore. Una disposizione così congegnata non risulterebbe difatti in sintonia con le caratteristiche del processo penale, generando problemi di compatibilità sia con il principio del libero convincimento che con quello per cui *nemo tenetur se detegere*.

L'articolo 224-*quater* stabilisce limiti di ordine generale per entrambe le tipologie di prelievi e di accertamenti, vietandone in ogni caso l'effettuazione quando pongano in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona sottoposta all'esame o del nascituro; quando comportino tecniche in-

vasive della sfera intima della psiche; quando non possano compiersi senza provocare rilevanti sofferenze; quando contrastino, infine, con specifici divieti stabiliti dalla legge (a quest'ultima ipotesi potrebbe ad esempio ricondursi il caso, esaminato dalla giurisprudenza, del prelievo ematico su bambino nato da rapporto incestuoso nel frattempo adottato, in rapporto alla previsione dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

L'articolo 224-*quinquies* - in linea con il carattere di misure incidenti sulla libertà personale riconosciuto dalla Corte costituzionale ai provvedimenti in questione - accorda alla persona sottoposta all'esame la facoltà di impugnare mediante appello al tribunale indicato dall'articolo 309, comma 7 (cosiddetto «tribunale della libertà»), l'ordinanza che dispone l'esecuzione coattiva del prelievo o dell'accertamento, sia esso invasivo o non invasivo, disciplinando le forme ed i termini relativi. Limitatamente ai casi di prelievo o accertamento invasivo, si attribuisce all'appello effetto sospensivo, salvo che il giudice dichiari l'indifferibilità dell'atto (indifferibilità da apprezzarsi, peraltro, non solo sul piano dell'utile eseguibilità dell'atto in sé e per sé considerato, ma anche sotto un profilo prettamente «processuale»: e così, in particolare, nel caso di perizia disposta in sede di incidente probatorio, dovrà tenersi conto dell'esigenza di prosecuzione delle indagini preliminari, anche in rapporto alla scadenza dei relativi termini di durata massima).

L'articolo 224-*sexies* consente, a propria volta, al pubblico ministero presso il giudice che procede ed alla persona sottoposta all'esame di impugnare mediante ricorso per cassazione la decisione emessa dal «tribunale della libertà». Se la decisione è stata di conferma del prelievo o dell'accertamento il ricorso non ha, peraltro, effetto sospensivo.

L'articolo 3 del disegno, modificando l'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, disciplina i prelievi e gli accertamenti medici compiuti dalla polizia

giudiziaria di propria iniziativa. Il presupposto è, naturalmente, che ricorrano le particolari situazioni di urgenza indicate nel comma 2 dello stesso articolo, preclusive della possibilità di tempestivo intervento del pubblico ministero. In tale evenienza gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere (s'intende, anche a mezzo di persone idonee, *ex* articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale) ai prelievi e agli accertamenti medici «non invasivi»; a quelli «invasivi», invece, solo con il consenso della persona interessata, senza alcuna eccezione. L'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, nel testo vigente, già esclude, difatti, dal novero degli «accertamenti e rilievi sulle persone» che possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria, le ispezioni personali: risulterebbe dunque illogico consentire alla medesima - ancorché con la previsione di meccanismi di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - interventi la cui «invasività» risulta, nella maggior parte dei casi, decisamente superiore a quella delle ispezioni.

L'articolo 4 del disegno stabilisce, per converso, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 355-*bis* nel codice di procedura penale, la necessità della convalida da parte del pubblico ministero dei prelievi e degli accertamenti non invasivi eseguiti dalla polizia giudiziaria coattivamente (senza, cioè, il consenso della persona sottopostavi), a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati; ciò nell'ottica di evitare ogni possibile sospetto di frizione della nuova disciplina con le disposizioni dell'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione. Il relativo procedimento è disciplinato mediante rinvio, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni in tema di convalida del sequestro. È riconosciuta altresì all'interessato la facoltà di proporre impugnazione al «tribunale della libertà» contro il decreto di convalida a norma dell'articolo 224-*quinquies*.

L'articolo 5 del disegno afferisce ai prelievi e agli accertamenti medici disposti dal

pubblico ministero. La disciplina risulta «emancipata» dal necessario collegamento con un accertamento tecnico *ex* articoli 359 e 360 del codice di procedura penale, in modo da comprendere – come per la polizia giudiziaria – anche le ipotesi in cui l'atto miri, almeno in prima battuta, esclusivamente all'acquisizione di un «reperto», le cui modalità di utilizzazione saranno determinate in prosieguo.

In tal ottica, si prevede, con il nuovo articolo 360-*bis* del codice di procedura penale, che il pubblico ministero possa disporre con decreto motivato – sulla ovvia premessa che si tratti di «attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326», come disposto dall'articolo 358 del codice di procedura penale – prelievi ed accertamenti «non invasivi», ordinandone, quando occorre, l'esecuzione coattiva (salva, anche in questo caso, la facoltà dell'interessato di proporre impugnazione avverso il procedimento).

In virtù del successivo articolo 360-*ter*, per i prelievi e gli accertamenti «invasivi», quando manchi il consenso della persona che deve esservi sottoposta, l'esecuzione coattiva è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, se ricorrono i presupposti (indispensabilità per la prova del fatto, tipo di reato per cui si procede) previsti per le omologhe operazioni da eseguire in sede di perizia. Nondimeno, nei casi di «assoluta indifferibilità» – più puntualmente identificati in quelli «che non consentono il tempestivo intervento del giudice» – il pubblico ministero può ordinare l'esecuzione coattiva del prelievo o dell'accertamento «invasivo» con decreto motivato, richiedendo la convalida al giudice nelle quarantotto ore successive. La convalida è pronunciata con ordinanza nei cinque giorni successivi alla richiesta, qualora venga riconosciuta dal giudice la sussistenza, oltre che dei consueti presupposti, anche dell'estremo dell'indifferibilità. Il diniego della convalida comporta l'inutilizzabilità dei risultati del prelievo o dell'accertamento. Così come per l'ipotesi disciplinata dall'articolo 355-*bis*, non è previsto che tale sanzione

processuale consegua anche al mancato rispetto dei termini per la convalida (i quali assumono, per conseguenza, natura ordinaria), e ciò per l'evidente ragione che la compressione della libertà personale è, nel frangente, già intervenuta e cessata prima della convalida medesima. Contro l'ordinanza del giudice che dispone il prelievo o l'accertamento o che convalida quello ordinato dal pubblico ministero, la persona che vi è sottoposta può proporre appello a norma dell'articolo 224-*quinquies* del codice di procedura penale.

L'articolo 6 del disegno di legge regola le forme e le modalità di esecuzione dei prelievi e degli accertamenti, introducendo cinque nuovi articoli dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 72-*bis* individua, anzitutto, i soggetti legittimati a prestare il consenso al prelievo o all'accertamento nel caso in cui la persona sottoposta all'esame si trovi in stato di incapacità legale o naturale, e correlativamente ad impugnare, nell'interesse di questa, l'ordinanza che dispone l'esecuzione coattiva.

L'articolo 72-*ter* determina la forma del consenso, prevedendo che esso debba essere reso oralmente al giudice o al perito, ovvero mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Viene sancita, inoltre, la sua irrevocabilità, fatta eccezione per l'ipotesi regolata dall'articolo 72-*bis*, nella quale la persona sottoposta all'esame che acquisti o recuperi la capacità prima dell'esecuzione dell'atto può togliere effetto al consenso precedentemente prestato nel suo interesse.

Quanto alle modalità di esecuzione dei prelievi e degli accertamenti, l'articolo 72-*quater* stabilisce che essi debbano essere eseguiti personalmente dal perito, se in possesso della necessaria qualifica ed esperienza professionale, ovvero, in sua presenza e sotto la sua direzione, da persona idonea designata dal giudice. In analogia con quanto previsto a proposito dell'ispezione personale (articolo 245, comma 1, del codice), si

stabilisce che la persona sottoposta al prelievo o all'accertamento debba essere preliminarmente avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè prontamente reperibile e idonea a fungere da testimone agli atti del procedimento a norma dell'articolo 120 del codice (la scelta potrà ovviamente cadere anche su esercenti la professione sanitaria che prestino un'assistenza di carattere «tecnico»). Il perito deve sospendere le operazioni ove accerti l'esistenza di situazioni ostative che non implicino valutazioni di ordine normativo. Viene altresì garantito il rispetto della dignità e, in quanto possibile, del pudore della persona sottoposta all'esame.

Con particolare riferimento, poi, ai prelievi e agli accertamenti coattivi, l'articolo 72-*quinquies* prevede che il giudice ordini l'accompagnamento della persona sottoposta

all'esame; l'uso della coercizione fisica è peraltro consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento. La persona non può essere in nessun caso trattenuta per più di ventiquattro ore. Al prelievo o all'accertamento «invasivo» non può comunque procedersi – salvo il caso di indifferibilità – prima che sia trascorso uno *spatium temporis* idoneo a consentire al giudice di avere notizia dell'eventuale appello proposto contro la sua ordinanza dalla persona sottoposta all'esame, e ciò in logica correlazione con il riconosciuto effetto sospensivo dell'impugnazione.

Da ultimo, l'articolo 72-*sexies* estende le precedenti disposizioni, nei limiti della compatibilità e con gli opportuni adattamenti, ai prelievi e agli accertamenti disposti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito», sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis. (*Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici non invasivi*).

– 1. Se risulta necessario per l'esecuzione delle operazioni peritali, il giudice dispone con ordinanza il prelievo di campioni biologici o accertamenti medici non invasivi della sfera corporale su persone viventi, ordinandone, ove occorra, l'esecuzione coattiva.

2. Si considerano non invasivi della sfera corporale i prelievi di campioni di unghie, capelli e altre parti esterne non sensibili del corpo e gli accertamenti medici, diversi dalle ispezioni personali, che non richiedono la somministrazione di sostanze o l'introduzione di strumenti nel corpo della persona sottoposta all'esame.

Art. 224-ter. (*Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici invasivi*). – 1.

Se per l'esecuzione delle operazioni peritali è necessario procedere al prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici su persone viventi diversi da quelli indicati nell'articolo 224-bis, comma 2, il giudice richiede il consenso della persona sottoposta all'esame.

2. In mancanza del consenso, il giudice dispone con ordinanza, anche di ufficio, l'esecuzione coattiva del prelievo o dell'ac-

certamento se esso risulta indispensabile per la prova del fatto e si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 1.

Art. 224-*quater*. (*Divieti*). - 1. I prelievi e gli accertamenti indicati negli articoli 224-*bis* e 224-*ter* non possono in nessun caso essere disposti:

a) quando pongono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona sottoposta all'esame o del nascituro;

b) quando comportano l'utilizzazione di tecniche invasive della sfera intima della psiche;

c) quando non possono compiersi senza provocare rilevanti sofferenze;

d) quando contrastano con specifici divieti stabiliti dalla legge.

Art. 224-*quinquies*. (*Appello*). - 1. Contro l'ordinanza che dispone l'esecuzione coattiva dei prelievi o degli accertamenti previsti negli articoli 224-*bis* e 224-*ter* la persona sottoposta all'esame può proporre appello al tribunale indicato dall'articolo 309, comma 7, enunciandone contestualmente i motivi.

2. L'appello è proposto, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla data del provvedimento, se emesso in presenza dell'appellante, ovvero della relativa notificazione.

3. L'appello è presentato nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 1, con le forme previste dall'articolo 582.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 310, comma 2, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

5. Nei casi indicati nell'articolo 224-*ter* l'appello sospende l'esecuzione dell'ordinanza, salvo che il giudice dichiari, nell'ordinanza stessa o con successivo decreto motivato, l'indifferibilità del prelievo o dell'accertamento. Se la perizia è disposta nel corso delle indagini preliminari, l'indifferibilità è valutata anche in rapporto all'esigenza di prosecuzione delle indagini.

Art. 224-*sexies*. (*Ricorso per cassazione*).

– 1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 224-*quinquies*, il pubblico ministero presso il giudice che procede e la persona sottoposta all'esame possono proporre ricorso per cassazione.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 311, commi 1, 3, 4 e 5.

3. Se la decisione impugnata è di conferma del prelievo o dell'accertamento coattivo, il ricorso non ne sospende l'esecuzione».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale, i prelievi di campioni biologici e gli accertamenti medici indicati nell'articolo 224-*bis*, comma 2, nonché, con il consenso della persona che vi è sottoposta, i prelievi di campioni biologici e gli accertamenti medici indicati nell'articolo 224-*ter*, comma 1».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 355 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 355-*bis*. (*Convalida dei prelievi di campioni biologici e degli accertamenti medici e sua impugnazione*). – 1. Qualora la polizia giudiziaria abbia proceduto ai prelievi di campioni biologici e agli accertamenti medici indicati nell'articolo 224-*bis*, comma 2, senza il consenso della persona che vi è stata sottoposta, il pubblico ministero convalida il prelievo o gli accertamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 355, commi 1 e 2, in quanto compatibili.

2. Se la convalida è negata, i risultati del prelievo o degli accertamenti non possono essere utilizzati.

3. Contro il decreto di convalida la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti può proporre impugnazione a norma dell'articolo 224-*quinquies*».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 360-*bis*. (*Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici non invasivi*).

– 1. Il pubblico ministero dispone con decreto motivato il prelievo di campioni biologici e gli accertamenti medici indicati nell'articolo 224-*bis*, comma 2, ordinandone, ove occorra, l'esecuzione coattiva.

2. Contro il decreto che dispone l'esecuzione coattiva del prelievo o degli accertamenti la persona che vi è sottoposta può proporre impugnazione a norma dell'articolo 224-*quinquies*.

Art. 360-*ter*. (*Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici invasivi*). – 1. Il pubblico ministero dispone, con il consenso della persona che vi è sottoposta, il prelievo di campioni biologici e gli accertamenti medici indicati nell'articolo 224-*ter*, comma 1.

2. In mancanza del consenso, l'esecuzione coattiva del prelievo e degli accertamenti è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224-*ter*, comma 2.

3. Nei casi di assoluta indifferibilità, che non consentono il tempestivo intervento del giudice, il pubblico ministero ordina l'esecuzione coattiva del prelievo o degli accertamenti con decreto motivato, richiedendo nelle quarantotto ore successive la convalida al giudice.

4. Il giudice provvede alla convalida con ordinanza entro cinque giorni dal de-

posito della richiesta, se ricorrono le condizioni previste dai commi 2 e 3.

5. Se la convalida è negata, i risultati del prelievo o degli accertamenti non possono essere utilizzati.

6. Contro le ordinanze emesse a norma dei commi 2 e 4 la persona sottoposta al prelievo o all'accertamento può proporre impugnazione a norma dell'articolo 224-*quinquies*».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. (*Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su persone incapaci*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 224-*ter*, comma 1, del codice, se la persona sottoposta all'esame è minore degli anni sedici o interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore.

2. Se la persona sottoposta all'esame, benché non minore degli anni sedici né interdetta per infermità di mente, è incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non legalmente separato, o, in mancanza, dal parente maggiore degli anni diciotto più prossimo entro il terzo grado.

3. Se le persone indicate nei commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona sottoposta all'esame, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato, anche di ufficio, dal giudice con decreto motivato.

4. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 sono invitate a comparire nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati per la comparizione del perito. Nel caso di mancata comparizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 133 del codice.

5. Le persone indicate nei commi 1, 2 e 3 possono proporre impugnazione nell'interesse dell'incapace a norma degli articoli 224-*quinquies* e 224-*sexies* del codice.

Art. 72-*ter*. (*Forma e irrevocabilità del consenso al prelievo di campioni biologici e agli accertamenti medici*). - 1. Il consenso al prelievo di campioni biologici e agli accertamenti medici richiesto a norma dell'articolo 224-*ter*, comma 1, del codice è reso oralmente al giudice o al perito, ovvero mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. Il consenso è irrevocabile. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 72-*bis*, commi 1, 2 e 3, la persona sottoposta all'esame che raggiunge l'età di sedici anni, o che cessa di essere interdetta o incapace d'intendere e di volere prima dell'esecuzione del prelievo o dell'accertamento, può, con dichiarazione resa nelle forme indicate nel comma 1, togliere effetto al consenso precedentemente prestato nel suo interesse.

Art. 72-*quater*. (*Modalità di esecuzione del prelievo di campioni biologici e degli accertamenti medici*). - 1. Il prelievo di campioni biologici e gli accertamenti medici previsti dagli articoli 224-*bis* e 224-*ter* del codice sono eseguiti personalmente dal perito, se munito della qualifica e dell'esperienza professionale eventualmente richieste dalla natura dell'operazione, ovvero, in sua presenza e sotto la sua direzione, da persona idonea designata dal giudice.

2. Prima di procedere al prelievo o all'accertamento l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 del codice.

3. Se accerta talune delle situazioni indicate nell'articolo 224-*quater*, comma 1, lettere *a*) e *c*), del codice, il perito sospende immediatamente l'esecuzione del prelievo o dell'accertamento, dandone senza ritardo notizia al giudice.

4. Il prelievo e l'accertamento sono eseguiti nel rispetto della dignità e, nei limiti

del possibile, del pudore della persona sottoposta all'esame.

72-quinquies. (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici coattivi). - 1. Quando dispone l'esecuzione coattiva di prelievi di campioni biologici o di accertamenti medici a norma degli articoli 224-*bis*, comma 1, e 224-*ter*, comma 2, del codice, il giudice ordina l'accompagnamento, se occorre anche con la forza, della persona sottoposta all'esame nel luogo, giorno e ora a tale fine stabiliti.

2. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario a consentire l'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2, del codice.

3. Nei casi previsti dall'articolo 224-*ter*, comma 2, del codice il prelievo o l'accertamento non può essere eseguito prima che siano decorsi quindici giorni dalla data dell'ordinanza che lo dispone, se emessa in presenza della persona sottoposta all'esame, ovvero della sua notificazione, salvo che il giudice abbia dichiarato, anche con successivo decreto motivato, l'indifferibilità del prelievo o dell'accertamento stesso.

72-sexies. (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici disposti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero). - 1. Le disposizioni degli articoli 72-*bis*, 72-*ter*, 72-*quater* e 72-*quinquies* si applicano, in quanto compatibili, al prelievo di campioni biologici e agli accertamenti medici disposti da ufficiali di polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice su richiesta del pubblico ministero a norma degli articoli 354, comma 3, 360-*bis* e 360-*ter* del codice, sostituiti al giudice l'autorità che ha disposto il prelievo o gli accertamenti e al perito il consulente tecnico del pubblico ministero o la persona idonea incaricata della loro esecuzione».

